

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo N. 01/2021 del 14/01/2021

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE 2020/21

Con Decreto MinLavoro del 27/10/2009 è stata istituita l'anagrafe degli Enti con fini esclusivamente sanitari cui le Casse Edili non devono iscriversi mancando dei requisiti previsti dal citato Decreto al quale la Cassa Edile non risultava doversi iscrivere.

Con l'entrata in funzione del Fondo Sanedil competente contrattualmente all'erogazione delle prestazioni sanitarie secondo il regime fiscale previsto per le erogazioni da parte di Fondi Sanitari e rientrante tra i Soggetti da iscrivere alla sopra citata anagrafe la "mutualizzazione fiscale" a decorrere dall'anno 2021 viene calcolata sulla sola incidenza delle prestazioni non sanitarie.

Si conferma quindi che:

- **NON** costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, APES, Ente Scuola/ CPT e la parte del contributo destinata alle spese di gestione della Cassa Edile;
- NON E' SOGGETTA a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (pari, nella nostra Cassa, allo 0,385);
- **E' SOGGETTA** la sola quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare le assistenze di carattere non sanitario.

Per quanto sopra le incidenze percentuali sul monte salari dell'anno delle suddette incidenze assistenza sono pari

- Per l'anno 2020 (conguaglio) = 0,686%
- Per l'anno 2021 (provvisorio per l'anno salvo conguaglio) = 0,241%

Va aggiunto quindi all'imponibile fiscale del lavoratore (già al netto dello 0,385 a suo carico) il contributo per previdenze sociali calcolato con le aliquote sopra indicate.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale, utilizzando, ovviamente, le aliquote attualmente in vigore nella nostra Cassa Edile (pari al 2,31% di cui 0,385% a carico operaio) nei due casi di conguaglio 2020 e mensilità 2021:

	Cong. 2020	Anno 2021
Retribuzione imponibile	1.000,00	1.000,00
Contributo CE a carico operaio	- 3,85	- 3,85
Importo di imposizione fiscale	6,86	2,41
Imponibile fiscale	1.003,01	998,56

Le illustrate modalità di calcolo vanno riferite alla determinazione del conguaglio fiscale per l'anno 2020 ed alle retribuzioni per l'anno 2021 applicando nei due casi le due diverse aliquote indicate.

Le percentuali sopra indicate sono valide solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo.

Qualora l'impresa abbia alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Gennaio 2021 La Cassa Edile

